

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **21 (ventuno)** del mese di **giugno** alle ore **15:10** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE ACCORDO EX ARTICOLO 15 LEGGE 241/1990 PER LA INTEGRAZIONE A RETE DELLA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca	Si			SACCHI Stefano		
AGUZZOLI Claudia Dana				SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si
DE LUCIA Dario		Si		PANARARI Cristian		
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----		Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian				BONVICINI Carlotta		No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		No
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		Si
AGUZZOLI Fabrizio				RABITTI Annalisa		No
BERTUCCI Gianni			Si	SIDOLI Mariafrancesca		No
SORAGNI Paola				TRIA Nicola		No
MELATO Matteo						
RINALDI Alessandro						

Consiglieri **Presenti:** **21** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **18**
Contrari: **1**
Astenuti: **2**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il Comune di Reggio Emilia è titolare di farmacie sul proprio territorio comunale che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera b) della legge 2 aprile 1968 n. 475, gestisce a mezzo di azienda speciale, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, ente strumentale dell'ente locale ai sensi dell'articolo 114 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo le modalità e le condizioni del contratto di servizio in essere tra le parti;
- come previsto dallo Statuto, l'Azienda speciale Farmacie Comunali Riunite ha per fine lo svolgimento, nell'ambito degli indirizzi e sotto il controllo politico amministrativo dell'Amministrazione comunale, delle attività indicate all'articolo 4:attività inerenti la distribuzione dei farmaci e prestazioni di servizi, la gestione delle farmacie, prestazione di servizi socio assistenziali, ecc ..., e ogni altra attività ad essa affidata dall'Amministrazione comunale in funzione della promozione della salute e del benessere come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Le attività svolte dall'Azienda possono essere estese nelle farmacie di altri soggetti nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e, nei termini e modi previsti dalla legge, l'Azienda esercitare le attività sopraindicate anche al di fuori del territorio del Comune di Reggio Emilia;
- con delibera di Consiglio comunale n. 123 del 31/5/2021 è stato approvato il Piano Programma per il triennio 2021-2023 della Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, corredato dal piano economico previsionale annuale e pluriennale 2021-2023. In tale atto si confermano sino al 31/12/2021 i contratti di servizio in essere di: "Conferimento di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari all'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e l' Asp Reggio Emilia Città delle Persone" rispettivamente per gli ambiti Anziani, Disabili, Famiglie con bambini, Trasversale; "Gestione delle Farmacie Comunali" così come approvati dal Consiglio comunale con propria deliberazione n.143 del 16/12/2019, successivamente integrata per il contratto dei servizi socio assistenziali con delibera di Giunta comunale n. 229 del 29/12/2020;
- il Piano Programma 2021-2023 rappresenta il principale strumento di programmazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, contiene l'indicazione degli obiettivi strategici individuati e condivisi tra Comune di Reggio Emilia e FCR in relazione al periodo di riferimento, declinati sotto forma di scelte e programmi per l'attività dell'Azienda, è corredato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 114, comma 8 del TUEL, dal piano economico previsionale di durata triennale e di durata annuale;
- il Piano Programma per il triennio 2021-2023, nella definizione delle componenti di forecast del conto economico gestionale annuale e triennale, ha considerato i dati previsionali inerenti una gestione integrata di area vasta del servizio farmaceutico prioritariamente in funzione del perseguimento del pubblico interesse al raggiungimento di economie di scala, nel rispetto dei limiti di legge, e del parallelo pubblico interesse alla ottimale, sinergica integrazione dell'assistenza sanitaria e sociale erogata tramite il sistema delle farmacie comunali;
- nel piano Programma 2021-2023 è previsto tra gli indirizzi la stipula di accordi e collaborazioni per il rafforzamento della rete delle farmacie comunali;

Dato atto che

- il servizio pubblico farmaceutico, pur avendo una rilevanza economica, risponde anche ad esigenze di carattere sociale che ne giustificano la specialità. Lo stesso legislatore ha più volte ribadito la particolarità del servizio pubblico farmaceutico e la non automatica assoggettabilità del settore alle regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica;
- il quadro normativo di settore, sancisce nell'ambito dell'unitarietà del sistema sanitario e socio-sanitario, avendo a riguardo primario il diritto alla salute e in applicazione del principio delle libertà di iniziativa economica, il perseguimento degli obiettivi di sussidiarietà, integrazione a rete, partecipazione, economicità, efficacia, efficienza, sperimentazione funzionale all'accrescimento della qualità complessiva dei servizi e della loro sostenibilità economica;
- ambito di elezione e punto di caduta per azioni di ulteriore sviluppo sinergico dei servizi erogati dai Comuni nei settori sanitario e sociale è rappresentato dalle farmacie comunali, e ciò, innanzitutto, in ragione del ruolo da esse storicamente svolto, di recente dal legislatore inequivocabilmente rafforzato e coerentemente completato tramite l'attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle da sempre loro riconosciute come proprie;

- le farmacie comunali rappresentano, pertanto, uno dei punti nei quali convergono e si armonizzano interessi pubblici di primaria valenza nei settori sanitario e sociale, come tali riconosciuti dal legislatore;
- sussiste un prioritario interesse pubblico, in termini di servizi alle persone e alle comunità territoriali che si giunga ad una integrazione operativa e funzionale nelle gestioni delle farmacie comunali, nella rispettiva proprietà, attraverso la creazione di una rete gestionale sovracomunale per la creazione di un servizio di presidio socio-sanitario che consenta, anche in ragione della diffusione delle strutture operative su scala territoriale vasta, nonché del complessivo livello dimensionale così acquisito, di ottimizzare e omogeneizzare i processi, di realizzare economie di scala, di articolare e sperimentare soluzioni organizzative evolute, di estendere alle strutture dell'intero territorio gli effetti sinergici prodotti dall'attingimento di standard ottimali nel contesto di singole unità della rete di gestione;
- sussiste un miglioramento in termini di benefici per il complesso dei cittadini e dell'utenza delle comunità di riferimento in termini di innalzamento del livello qualitativo dei servizi, di maggiore tempestività della fase di fornitura e messa a disposizione dei servizi, di miglioramento della capillarità della erogazione, di potenziamento della integrazione tra i diversi servizi;

Visto che i Comuni di Albinea, Quattro Castella, Cavriago, Sant'Ilario D'Enza, Scandiano, Campogalliano, Soliera, Ventasso e Villa Minozzo mediante formali comunicazioni indirizzate al Comune di Reggio Emilia e acquisite in atti, attestano la volontà di istruire il percorso di approvazione dell'accordo stante le ragioni di prioritario interesse sussistenti nei propri territori e sopra richiamate per la costituzione di un'integrazione a rete delle farmacie comunali;

Atteso che l'interesse funzionalmente integrato delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico servizio farmaceutico erogato tramite le farmacie comunali trova consistenza nella possibilità di programmare, gestire e integrare in modo ottimale l'assistenza sanitaria e, per quanto di competenza, sociale in un contesto che già da tempo ha acquisito valenza di area vasta o comunque sovra comunale, nel quale le farmacie comunali apportano ulteriore sviluppo sinergico dei servizi sanitari erogati e di interconnessione tra gli stessi, con l'obiettivo primario di perseguire i più elevati livelli nelle prestazioni in favore dei territori;

Considerato che l'interesse delle collettività rappresentate alla gestione a rete del pubblico servizio farmaceutico si estrinseca altresì nella possibilità di mantenere un equilibrio economico finanziario nella gestione, tale da assicurare risultati sufficienti per garantire la sopravvivenza di una articolazione del servizio sul territorio che sia estesa anche alle aree marginali caratterizzate da una non elevata presenza o da modesto transito della popolazione, equilibrio attingibile soltanto attraverso la messa a sistema delle risorse in funzione del raggiungimento di adeguati livelli dimensionali e di economie di scala;

Considerato altresì:

- che l'esperienza maturata negli anni ha consentito di focalizzare, sotto il profilo delle ragioni di pubblico interesse delle quali sono portatrici le comunità rappresentate, che scopo primario dello svolgimento diretto del servizio farmaceutico da parte dei Comuni è quello di costruire un servizio di distribuzione del farmaco sul territorio il più efficace ed efficiente possibile;
- che il coordinamento tra pubblici servizi analoghi consente di meglio conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, adattabilità alle singole realtà territoriali; di seguire tempestivamente le evoluzioni delle esigenze della utenza;
- che riveste un ruolo fondamentale nella ottimizzazione del servizio pubblico farmaceutico gestito in economia tramite le farmacie comunali, l'inserimento dello stesso in un contesto allargato di collaborazione plurisoggettiva nel quale condividere le esperienze e gli strumenti gestionali, in funzione delle sinergie organizzative e operative che ne derivano;

Dato atto che

- l'ambito di comune interesse motiva una collaborazione da attuarsi nel reciproco scambio di metodologie, esperienze e conoscenze;
- in virtù dell'art. 15 della L. 241/1990 le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- lo strumento convenzionale disciplinato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 trova presupposto per la propria applicazione in tutte le ipotesi nelle quali lo specifico interesse pubblico perseguito può essere attinto soltanto attraverso il comune apporto sinergico di ciascun ente coinvolto, la collaborazione in rete tra i vari enti, consentendo di attingere risultati qualitativamente diversi nella erogazione dei servizi, migliorativi rispetto a quelli conseguibili da ciascun ente sulla base della propria attività individuale;

- i Comuni sopra menzionati chiedono la definizione di un accordo tra le parti volto alla gestione a rete delle farmacie comunali, in ragione dell'interesse alla integrazione, funzionale e operativa, delle gestioni delle farmacie comunali di rispettiva proprietà sia per i profili di interesse pubblico delle comunità rappresentate, sia per la funzione istituzionale delle farmacie comunali, tenute a perseguire, quali obiettivi prioritari, la programmazione a rete e l'integrazione tra assistenza sanitaria e, per quanto di competenza, assistenza sociale, in un contesto di area sovracomunale;

Considerato che sussiste un evidente interesse delle collettività del Comune di Reggio e dei singoli Comuni connesso alla gestione a rete del servizio farmaceutico, derivante dalla quotidiana mobilità che interessa larghe fasce delle popolazioni residenti nei diversi territori per esigenze connesse al lavoro, allo studio, alla fruizione delle offerte commerciali, consentendo la gestione a rete di attingere i medesimi standard qualitativi, in termini di prodotti e, soprattutto, di servizi, in qualsiasi area geografica ciascun cittadino si trovi, garantendo un omogeneo, elevato livello di fruizione integrata;

che le Parti da sempre sono impegnate nella ricerca delle modalità ottimali per la gestione del servizio farmaceutico sui territori nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, uguaglianza, trasparenza, partecipazione e adattabilità;

Richiamati:

- il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, all'articolo 5 in cui si dispone: *"il comune può deliberare, con la maggioranza dei consiglieri in carica, l'estensione delle attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa"*;
- l'articolo 5, comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti", che dispone: *"un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*;
- l'art.16 del Dlgs 175/2016 che prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato dell'organismo in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che qui si richiama per analogia.

Visto lo schema di Accordo ex art.15 L.241/1990 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali, allegato A parte integrante della presente deliberazione

Visto il Piano programma 2021-2023 dell'Azienda che nella definizione delle componenti di forecast del conto economico gestionale annuale e triennale 2021-2023 ha considerato i dati previsionali inerenti una gestione integrata del servizio farmaceutico;

Ritenuto che:

- l'intesa disciplinata dall'Accordo abbia ad oggetto il perseguimento di un pubblico interesse comune alla totalità degli enti pubblici coinvolti, pubblico interesse rappresentato dalla gestione funzionalmente integrata del servizio farmaceutico comunale e comunque delle farmacie comunali nella rispettiva titolarità, volta all'attingimento degli obiettivi di: sussidiarietà, integrazione a rete; partecipazione; economicità; efficacia; efficienza; sperimentazione di modalità operative funzionali all'accrescimento della qualità complessiva dei servizi a favore della collettività e della loro sostenibilità economica per le amministrazioni; differenziazione; adeguatezza; razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di non sovrapposizione e non duplicazione;
- le Parti tramite l'Accordo disciplinano una collaborazione istituzionale tra enti pubblici nell'ambito della quale intendono gestire in rete il servizio pubblico loro demandato attraverso una integrazione dei rispettivi know-how, competenze, esperienze, organizzazione, strutture;
- tramite la stipula dell'Accordo gli enti perseguono un comune pubblico interesse delle comunità interessate, secondo le declinazioni sopra evidenziate, attraverso il consolidamento e l'estendimento di profili virtuosi già in atto nella gestione dei servizi sanitari e sociali a ciascuno di essi affidati;

Evidenziato che l'Accordo è aperto alla possibilità di future adesioni da parte di Comuni con sede in territori ricadenti nel medesimo bacino di area vasta, che dichiarino di condividere le finalità e gli obiettivi, in relazione ai quali siano unanimemente accertate: la possibilità di realizzare una soddisfacente integrazione della gestione a rete, funzionale al miglior soddisfacimento delle esigenze delle collettività coinvolte; la sussistenza di un interesse pubblico alla ulteriore integrazione della gestione

a rete; la effettiva sostenibilità finanziaria della estensione attraverso la verifica del piano economico ad esso sotteso, anche in relazione al soddisfacimento e al rispetto dei vincoli alle attività extra territoriali normativamente previsti e sopra richiamati;

Ritenuto pertanto di approvare l'Accordo di cui allo schema riportato quale Allegato A, che avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere oggetto di rinnovo da parte dei rispettivi consigli comunali permanendo i presupposti di legge e la volontà delle Parti in tal senso. Potrà essere prorogato per ulteriori mesi sei in accordo tra le parti secondo le modalità consentite dalla legge.

Dato atto che gli Enti sopra indicati provvederanno alla sottoscrizione dell'Accordo ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L.241/1990 e succ. mod. con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso;

che ai sensi e per gli effetti della normativa europea Reg.UE 679/2016 i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione e ai fini del presente accordo.

Ritenuto infine di dover provvedere al rinnovo del contratto di servizio in essere tra l'Azienda speciale Farmacie comunali Riunite e il Comune di Reggio Emilia, in scadenza al 31/12/2021, "Gestione delle Farmacie Comunali" fino al 31/12/2023 confermandone i medesimi contenuti patti e condizioni;

Dato atto che i Comuni aderenti all'Accordo stipuleranno singolarmente con l'Azienda appositi contratti di servizio i cui contenuti saranno conformi a quanto previsto nell'accordo ed eserciteranno singolarmente attività di vigilanza e controllo di quanto previsto nel contratto di servizio, nell'accordo e dell'efficacia del Business plan;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000 del Dirigente del servizio Pianificazione Programmazione e controllo;

Dato atto che non necessita del parere di regolarità contabile in quanto l'adesione all'accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione comunale;

Visto il DPR 902/1986

Visto l'art.42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'Accordo nel testo allegato, quale allegato A, dando atto che con la sottoscrizione dello stesso i Comuni aderenti attuano l'integrazione a rete delle gestioni delle rispettive farmacie comunali mettendo a fattore comune le informazioni, il know-how gestionale, le professionalità, le competenze tecniche, attraverso una gestione tra loro integrata che viene operativamente affidata a FCR, ente strumentale del Comune di Reggio Emilia, alle condizioni e nei termini definiti nell'Accordo medesimo;
3. di dare atto che l'Accordo è aperto alla possibilità di future adesioni da parte di Comuni con sede in territori ricadenti nel medesimo bacino di area vasta, adesioni che unanimemente dovranno essere accolte previa verifica della sussistenza del pubblico interesse delle comunità coinvolte secondo le modalità esplicitate nell'Accordo allegato e nel rispetto della normativa prevista per le attività extraterritoriali come indicato nelle premesse;
4. di dare atto che l'Accordo per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato da parte dei rispettivi consigli comunali permanendo i presupposti di legge e la volontà delle Parti in tal senso, parimenti potrà essere prorogato per ulteriori mesi sei in accordo tra le parti secondo le modalità consentite dalla legge;
5. di dare atto che si provvederà a rinnovare il contratto di servizio in essere tra l'Azienda speciale Farmacie comunali Riunite e il Comune di Reggio Emilia, in scadenza al 31/12/2021, "Gestione delle Farmacie Comunali" fino al 31/12/2023, confermandone i medesimi contenuti, patti e condizioni;
6. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l'Accordo dando sin d'ora approvate in sede di stipula eventuali precisazioni e/o integrazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie per addivenire ad un suo puntuale perfezionamento.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza per procedere alla stipula dell'accordo

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano